

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1682 del 08/04/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - SOCIETA' 1 ORA LASTOR di BERTONI MARIA TERESA e C. s.n.c. - ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE - SITA IN FAENZA (RA) - VITTORI, 98.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1744 del 05/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto APRILE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – SOCIETA' 1 ORA LASTOR di BERTONI MARIA TERESA e C. s.n.c. – ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE - SITA IN FAENZA (RA) – VITTORI, 98.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 05/12/2017 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 7/12/2017, pratica Arpae nr. 33846/2017), dal legale rappresentante della società 1 ORA LASTOR di BERTONI MARIA TERESA e C. s.n.c. (P.IVA 00198850398), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA) – Via Vittori, 98, tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante* "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con

particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA altresì la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori ed i pareri dei soggetti competenti nelle materie ambientali (SUAP dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ed Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale AVG), emerge che:

- l'istanza è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale AVG, relative all'attività di lavanderia industriale;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 05/12/2017, comunicazione del SUAP all'interessato datata 25/05/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa in merito alla matrice delle acque reflue (comunicazione SUAP del 20/12/2017), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 19/01/2018, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
- nota Arpae Sac Ravenna protocollo 1021 del 24/1/2018 relativa alla richiesta del parere dell'Ente competente;
- nota SUAP Unione della Romagna Faentina pg 1240 del 29/1/2018 di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- nota SUAP Unione della Romagna Faentina pg 1385 del 31/1/2018 con cui inoltra integrazioni volontarie della società richiedente l'AUA;
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 3826, del 23/03/2018) il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione della Romagna Faentina, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG, ove la competenza ambientale è in capo ad Arpae - SAC, si evidenzia che la società è in possesso di AVG rilasciata dalla Provincia di Ravenna con atto pg. n. 78513 del 29/09/2014, rispetto alla quale dichiara che nulla è stato modificato;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della società 1 Ora Lastor di Bertoni Maria Teresa e C. s.n.c., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di lavanderia industriale, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del legale rappresentante della Società 1 Ora Lastor di Bertoni Maria Teresa e C. s.n.c. (P.IVA 00198850398), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA) – Via Vittori, 98, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede l'Unione della Romagna Faentina quale soggetto competente in materia ambientale;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi), di competenza di Arpae - SAC.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenuti negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera in via generale.

- 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA:
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - modifiche sostanziali che comportino l'aggiornamento e/o la modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art.272, del DLgs n.152/2006 e smi;
- 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
- l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di lavanderia industriale, origina acque reflue industriali, che vengono accolte in pubblica fognatura nera, collegata ad impianto di depurazione.

L'insediamento ha potenzialità pari a 1000 MC/A.

Tali acque reflue industriali sono costituite da reflui provenienti dall'attività di lavaggio di indumenti con detersivi, additivi e sbiancanti (tra cui acido peracetico, acido acetico, acqua ossigenata, ipoclorito di sodio). Tali acque reflue industriali vengono trattate in impianto degrassatore ed accolte in pubblica fognatura, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento, individuato nel pozzetto indicato con la lettera "I" e la dicitura "pozzetto ispezione e campionamento acque industriali", posto immediatamente a valle del degrassatore. Dopo l'unione con i reflui domestici dei servizi igienici dell'insediamento, i reflui generano lo scarico S1 nella planimetria allegata alla domanda e convogliano nella pubblica fognatura di via Vittori, collegata ad impianto di depurazione di via S.Giovanni di Formellino, 2 - Faenza.

Considerata l'esiguità delle acque addolcite (circa 1,2 mc annui) scaricate tramite lo scarico di emergenza nella rete delle acque bianche, si ritiene che tale scarico possa essere effettuato senza alcuna autorizzazione.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto della presente autorizzazione, unicamente quello derivante dall'attività di lavanderia industriale.
- 2) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - sifone "Firenze" dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - disoleatore;
 - pozzetto di prelievo, individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 3) Lo scarico dei reflui industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della tabella 1 del "Regolamento comunale di fognatura e depurazione" del Comune di Faenza.
- 4) Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento comunale di fognatura e depurazione del Comune di Faenza. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati ogni tre anni al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), ad Arpae Sac Ravenna e Arpae Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna.
I parametri minimi da ricercare sono: PH, SST, BOD, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto Nitrico, cloro attivo libero, Cloruri, Tensioattivi totali, Fosforo totale.
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- 6) Deve essere effettuata periodica manutenzione e pulizia del sistema di trattamento dei reflui (degrassatore) al fine di mantenerlo sempre in perfetta efficienza, anche tramite l'asportazione periodica dei fanghi depositati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 e smi. Tale documentazione fiscale, comprovante tali operazioni, deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 7) Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello

- scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e ad Arpae di Ravenna;
- 8) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione della Romagna Faentina, ad Arpae - Sac e ad Arpae – Servizio Territoriale Faenza - Bassa Romagna, in quanto ciò comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione.
 - 9) Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.
 - 10) il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento, a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 - 11) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, ad Arpae S.T. Faenza - Bassa Romagna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 12) il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
 - 13) La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del legale rappresentate della società, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
 - 14) La società è tenuta a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 - 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

**AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN VIA GENERALE –
AVG -**

**(ai sensi dell'art.275, comma 20 del Dlgs n.152/2006 e smi e della DGR
n.2236/2009 e smi)**

Condizioni:

- la Lavanderia 1 ora lastor Snc di Bertoni Maria Teresa e C. svolge attività di pulitintolavanderia a secco di tessuti e pellami, in Comune di Faenza, Via Vittori, n.98 ed è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera in via generale – AVG - con atto della Provincia di Ravenna pg. n. 78513/2014 del 29/09/2014, rispetto al quale dichiara che nulla è stato modificato;
- l'attività della Ditta rientra pertanto nelle fattispecie di cui al punto 4.33 dell'Allegato 4) alla DGR n. 2236/2009 e smi - ***"Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso"***;

Prescrizioni:

- **Si conferma** che la Ditta Lavanderia 1 ora lastor Snc di Bertoni Maria Teresa e C. (P.IVA 00198850398), con sede legale e attività in Comune di Faenza, Via Vittori, n.98, è da intendersi autorizzata in via generale a condizione che siano rispettati i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella medesima DGR n.2236/2009 e smi;
- la Ditta è pertanto tenuta al rispetto di quanto contenuto nell'Allegato 3 A e nell'Allegato 4 punto 4.33 ***"Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso"***, della DGR n.2236/2009 e smi , parte integrante e sostanziale dell'AUA;
- Si allega il fac-simile della comunicazione annuale di attività (Allegato 2D2) che dovrà essere trasmesso alla SAC ARPAE entro il 28 febbraio di ogni anno;
- si allega inoltre un fac-simile del registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico, da compilare a cura della Ditta (Allegato 3 D).

Prescrizioni specifiche per attività.

Allegato 4) alla DGR n. 2236/2009 e smi - punto 4.33

- A. Possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori degli impianti di cui al punto 4 della parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, presentando apposita domanda secondo il modello di cui all'allegato 2D-1 alla presente deliberazione;
- B. Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

C. DEFINIZIONI

Pulizia a secco: processo utilizzato per rimuovere da tessuti e pellami residui di grasso, macchie od altre sostanze indesiderate;

Sistema di lavaggio a secco: è costituito dalle seguenti apparecchiature o apparati associati col processo di lavaggio a secco: macchina di lavaggio a secco, filtro o sistema di purificazione, sistema di conservazione, trattamento o conferimento delle morchie, sistema di pompaggio del solvente, serbatoio di

raccolta solvente, pompe, tubazioni, valvole o flange per il convogliamento dei vapori di solvente e sistemi di abbattimento (primario e secondario);

Impianto a ciclo chiuso: Impianto di lavaggio a secco nel quale le fasi di lavaggio estrazione ed essiccamento sono tutte realizzate nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo dei vapori di solvente attraverso un sistema primario di abbattimento senza emissioni in atmosfera durante il ciclo di asciugatura. Una macchina a ciclo chiuso, dopo che il ciclo di asciugatura è completato e mentre il portello di caricamento è aperto, è predisposta per lo scarico nell'ambiente dell'aria di ventilazione dopo l'attraversamento di un sistema secondario di depurazione delle emissioni fuggitive;

Ciclo di asciugatura: processo utilizzato per rimuovere il solvente rimasto nei materiali dopo le fasi di lavaggio e di estrazione. Per le macchine (gli impianti) a ciclo chiuso la fase del ciclo riscaldata è seguita da una fase di raffreddamento e può essere estesa ad una fase di sottoraffreddamento tramite l'attivazione del sistema primario di abbattimento. Il ciclo di asciugatura inizia quando sono attivati i lamierini di riscaldamento ed ha termine quando nella macchina si arresta la rotazione del tamburo;

Sistema primario di abbattimento: un impianto refrigerante di condensazione dei vapori di solvente o un impianto a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

Impianto refrigerato di condensazione: sistema di recupero, a ciclo chiuso, nel quale i vapori di solvente sono introdotti e trattenuti tramite raffreddamento ad una temperatura inferiore al punto di ebollizione;

Sistema equivalente a ciclo chiuso di recupero solvente: ogni apparecchiatura o combinazione di apparecchiature che raggiungono in pratica una resa di recupero del solvente uguale o superiore a quella fornita un impianto refrigerato di condensazione;

Sistema secondario di abbattimento: un'apparecchiatura o un apparato che riduce la concentrazione di solvente nell'aria di ricircolo alla fine del ciclo di asciugatura, ad un livello inferiore a quello che è possibile realizzare con il solo utilizzo di un impianto refrigerato di condensazione o un altro impianto a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

Sistema di controllo delle emissioni fuggitive: un impianto o una apparecchiatura a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

D. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

Il ciclo produttivo è generalmente costituito dalle seguenti fasi:

- caricamento tamburo
- lavaggio
- estrazione solvente
- asciugatura
- aerazione/deodorizzazione
- sottoraffreddamento
- svuotamento tamburo

Negli impianti a ciclo chiuso le fasi di lavaggio, estrazione, essiccazione, aerazione, deodorizzazione, sottoraffreddamento sono tutte realizzate nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo continuo dei vapori di solvente attraverso diversi sistemi di abbattimento e recupero dei solventi senza emissioni in atmosfera.

Le migliori tecniche utilizzate in una apparecchiatura a ciclo chiuso per l'abbattimento ed il recupero dei solventi sono costituite da:

- Sistema primario di abbattimento dei solventi;
- Sistema secondario di abbattimento dei solventi;
- Sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive.

Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi è generalmente costituito da un impianto refrigerante per la condensazione dei solventi in funzione durante tutta la fase di asciugatura. Durante questa fase, la corrente gassosa contenente solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il condensatore. Il condensatore recupera sia il solvente che il vapor d'acqua

presenti nella corrente gassosa. Questa miscela viene poi separata per mezzo di un decantatore ed il solvente viene pompato nel serbatoio di raccolta.

Durante la fase di sottoraffreddamento del ciclo di asciugatura la corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore è in grado di raffreddare ulteriormente la corrente gassosa estratta e di recuperare ulteriore solvente. Alla fine della fase di sottoraffreddamento la temperatura della corrente gassosa in uscita dal raffreddatore è all'incirca 280 K e la concentrazione del solvente all'interno del cestello è di circa 1400 mg.m⁻³.

Il sistema secondario di abbattimento, è in genere costituito da un impianto di adsorbimento a carboni attivi (o zeoliti), che lavora in serie con il refrigeratore/condensatore per captare le emissioni fuggitive di solvente e ridurre la concentrazione del solvente nel tamburo a valori anche inferiori a 50 mg.m⁻³.

Il sistema secondario di abbattimento viene attivato alla fine del ciclo di sottoraffreddamento prima dell'apertura del portello di caricamento.

Il solvente contenuto nella corrente gassosa dopo la fase di asciugatura viene catturato dal letto adsorbente e poi desorbito con aria calda e recuperato nell'impianto di condensazione.

Il sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive viene attivato all'apertura del portello di carico e convoglia i vapori contenenti il solvente residuo all'impianto di adsorbimento.

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI

- **I macchinari a circuito chiuso non devono superare il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, di:**

Composti organici volatili	20	g/kg
-----------------------------------	-----------	-------------

- A tali attività non si applica il limite di emissione di cui alla parte I, punto 2.3 dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- A tali attività non si applicano le prescrizioni inerenti i controlli della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- **Il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale, vengono fatti sulla base della compilazione mensile del Registro Annuale di attività, contenente i quantitativi di tessuti o pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato per ogni macchina, firmato dal gestore dell'impianto o dell'attività, e tenuto a disposizione delle autorità competenti:**

REGISTRO ANNUALE DI ATTIVITÀ		
(per macchina)		
Anno		
Modello Macchina		
Ditta costruttrice		
Capacità lavorativa (kg)		
Tipo di solvente utilizzato		
	QUANTITATIVI LAVATI (A) Kg	AGGIUNTE SOLVENTE (B) Kg
MESE		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTALE		
FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA (g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)	(= Totale Bx1000/Totale A) = _____	
Parametri facoltativi per macchina Contenuto di solvente presente a inizio anno (C) [kg] _____ Contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti nell'anno * (D) [kg] _____ Quantitativo di solvente presente a fine anno (E) [kg]: _____ *Si considera convenzionalmente un contenuto medio di solvente organico nei rifiuti conferiti, <u>del 35% in peso</u> . Nel caso l'impresa ritenga di avviare allo smaltimento quantitativi più elevati di COV dovrà allegare appositi certificati di analisi.		
Data .../.../....	Il Gestore dell'Impianto/ Attività (timbro e firma)	

- La conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve avvenire in luoghi chiusi, protetti dagli agenti atmosferici in grado di non dare luogo a emissioni diffuse di inquinanti;
- Tutte le fasi devono essere svolte in macchine ermetiche le cui uniche emissioni di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio;
- Gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorificazioni necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a - 10 °C) in modo da ridurre al minimo l'emissione di solvente;
- Il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto ad effettuare controlli periodici delle apparecchiature, con la cadenza e le modalità indicate nel libretto di manutenzione programmata, fornito dal costruttore delle macchine di lavaggio, al fine di evitare emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;

- Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa;
- **Il gestore, come previsto alla parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, trasmette all'autorità competente entro il 28 febbraio di ogni anno una Comunicazione Annuale di attività relativa all'esercizio dell'anno precedente, conforme al modello di cui all'allegato 2D-2 di seguito indicato:**

ALLEGATO 2D-2

COMUNICAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ

Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

(parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi)

Alla SAC ARPAE di
Ravenna

Il sottoscritto _____ in qualità di gestore¹ rappresentante della Ditta _____ c.f. _____, p.i. _____, con sede legale nel Comune di _____ (provincia di ____), via _____ n. _____ CAP _____, tel. _____, fax _____ e-mail _____

TRASMETTE

copia della **Comunicazione Annuale di Attività**² per l'attività svolta in Comune di _____ PROV (____), via _____ n. _____ CAP _____ autorizzato ai sensi dell'AUA.

li, _____ Timbro e firma del dichiarante _____

¹ Come definito all'art. 268, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06

² **Da trasmettere all'autorità competente entro il 28 febbraio di ogni anno, relativamente all'esercizio dell'anno precedente.**

MODULO PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ

Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso (parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi)

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
CAP	
COMUNE	
PROVINCIA	
ANNO	

	QUANTITATIVI LAVATI (A)		AGGIUNTE SOLVENTE (B)
Mese	Kg	Data	Kg
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
TOTALE (A)		TOTALE (B)	

Parametri facoltativi

Contenuto di solvente presente nelle macchine a inizio anno (C) [kg] _____

Contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti nell'anno* (D) [kg] _____

Quantitativo di solvente presente nelle macchine a fine anno (E) [kg]: _____

*Si considera convenzionalmente un contenuto medio di solvente organico nei rifiuti conferiti, del 35% in peso. Nel caso l'impresa ritenga di avviare allo smaltimento, quantitativi più elevati di COV dovrà allegare appositi Certificati di analisi.

FATTORE DI EMISSIONE ANNUALE

[(C + Totale B - D - E) X 1000] / Totale A
= _____

(g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)

Estensore	
Telefono/fax	
Posta elettronica	

FATTORE DI EMISSIONE ANNUALE (g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)	(= Totale Bx1000/Totale A) = _____
Data/...../.....	Il Gestore dell'Impianto/ Attività (timbro e firma) _____

**PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA
DI CUI ALL'ART. 272, COMMI 1 e 2, DEL D. LGS. 152/06**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- Possono aderire all'autorizzazione di carattere generale gli impianti e/o le attività rientranti nell'elenco riportato in allegato 1B, nel rispetto delle prescrizioni degli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione.
- Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1B, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- I gestori degli impianti o delle attività di cui all'allegato 1B possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.
- L'elenco delle attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 è integrato con le seguenti attività:

4.7	Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g (è stata aggiunta la verniciatura della plastica)
4.31	Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g
4.32	Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti alcalini
4.33	Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

- La presente autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività di "Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg". Tali attività devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
- La presente autorizzazione generale non si applica, ai sensi dell'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06:
 1. in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, o
 2. nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- La presente autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività soggette all'art. 275 del D.Lgs 152/2006, ovvero con consumo di COV (composti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
- Le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione di cui al medesimo comma, purché l'attività nel suo complesso, intesa come somma di tutte le attività effettuate nello stesso stabilimento:
 1. rientri fra quelle elencate nell'allegato 1A alla presente deliberazione;

2. non utilizzi le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.

- Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1A, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 9, le lavorazioni meccaniche a secco (allegato IV parte I punto 4 lettera a) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06), ovvero tutte quelle lavorazioni meccaniche che non utilizzano olii emulsionabili e sviluppano polveri secche. Tali impianti o attività sono sottoposti/e alle procedure di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività "4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g".
- Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
- Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sottoforma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

2. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO

- ...omissis...

3. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).

- 2) Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- 3) Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- 4) Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopraccitati punti 1 e 2.
- 5) Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271 D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 6) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- 7) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- 8) L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 9) L'autorità competente si avvale di ARPA per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

...omissis...

5. CONTENUTO DELLA DOMANDA

...omissis...

6. PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
- 2- Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO** (modello dell'allegato 3C per le attività dalla 4.1 alla 4.32 e **modello dell'allegato 3D per l'attività 4.33**), dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.
- 3- I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso

strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.

- 4- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 5- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
- 6- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
- 7- I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
- 8- Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- 9- Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- 10- Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

- 11- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 12- La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 13- I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 14- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 15- Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 16- Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta

percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.

- 17- Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo $\leq 0.1\%$) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW³ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

³ La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

ALLEGATO 3D

PROVINCIA DI _____

COMUNE DI _____

ARPAE EMILIA ROMAGNA – Sezione provinciale di _____

Servizio territoriale DI _____

REGISTRO ANNUALE DI ATTIVITÀ**Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso**

Registro n. _____ data _____

costituito di n. pagine _____

relativamente agli impianti ubicati in Comune di _____

via _____ n. _____ località _____

Per la Ditta _____

Firma _____

Il legale rappresentante della Ditta _____

Residente in Comune di _____

via _____ n. _____

Periodo di compilazione: dal _____ al _____

REGISTRO ANNUALE DI ATTIVITÀ

Registro aggiornato con periodicità mensile, tenuto a disposizione dell'Autorità di controllo

(per macchina)

Anno		
Modello Macchina		
Ditta costruttrice		
Capacità lavorativa (kg)		
Tipo di solvente utilizzato		
	QUANTITATIVI LAVATI (A)	AGGIUNTE SOLVENTE (B)

MESE	Kg	Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTALE		
FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA (g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)		(= Totale Bx1000/Totale A) =
Parametri facoltativi per macchina Contenuto di solvente presente a inizio anno (C) [kg] _____ Contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti nell'anno * (D) [kg] _____ Quantitativo di solvente presente a fine anno (E) [kg]: _____ *Si considera convenzionalmente un contenuto medio di solvente organico nei rifiuti conferiti, <u>del 35% in peso</u> . Nel caso l'impresa ritenga di avviare allo smaltimento quantitativi più elevati di COV dovrà allegare appositi certificati di analisi.		
Data /..../....		Il Gestore dell'Impianto/ Attività (timbro e firma)

Pag. _____ / _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA _____

OSSERVAZIONI:

Firma e timbro per la Ditta _____

Firma per ARPAE _____

Pag _____ / _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.